

Codice A16170

D.D. 23 giugno 2015, n. 253

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo potabile denominato "P3" - codice univoco TO-P-10021, ubicato nel Comune di San Giusto Canavese (TO).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di San Giusto Canavese (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 11 marzo 2015, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 41/2015 del 10 marzo 2015 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "*P3*" – codice univoco TO-P-10021, ubicato nella particella catastale n. 92 del foglio di mappa n. 2, censito al C.T. del medesimo Comune di San Giusto Canavese.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 22 luglio 2013 ed in data 3 febbraio 2015, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il pozzo, profondo circa 212,46 metri, è conforme ai disposti della legge regionale 30.04.1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7.04.2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3.06.2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3.12.2012 – tra -48,00 e -55,50 metri, tra -69,40 e -70,00 metri, tra -106,60 e -116,60 metri, tra -121,60 e -126,60 metri, tra -131,60 e -136,60 metri, tra -161,60 e -166,60 metri e tra -201,60 e -206,60 metri.

Il pozzo è ubicato in area urbanizzata, nella periferia nord occidentale del territorio comunale; tuttavia la presenza di strutture residenziali, produttive, commerciali e di servizio nonché linee viarie all'interno delle zone di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

L'area in esame è al margine esterno occidentale dell'anfiteatro morenico di Ivrea, in corrispondenza del fondovalle dei torrenti Orco e Malesina, rispetto ai quali il pozzo si colloca in sinistra idrografica.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata di esercizio pari a 17,00 l/s – così come riportato nello studio idrogeologico – e sulla base delle risultanze dello stesso studio, che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato dal pozzo.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*B 01 – Comune di San Giusto Canavese (TO) – Definizione aree di salvaguardia – Regolamento Regionale 15/R – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia ricade totalmente nel territorio del Comune di San Giusto Canavese (TO) che, visionata la documentazione trasmessa dall'Autorità d'Ambito n. 3 in data 3 ottobre 2013, con nota del 5 novembre 2013 ha preso atto della proposta di definizione presentata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 13 novembre 2013, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata condividendo, tra l'altro, l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha trasmesso alcune osservazioni in merito ai potenziali centri di rischio e alle destinazioni d'uso ed alle attività svolte nei fabbricati presenti nell'area ristretta ed allargata, richiedendo al Proponente – S.M.A.T. S.p.A. – alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A, con nota in data 3 febbraio 2015, ha trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sopra riportato.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea, con nota in data 22 novembre 2013, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha rilevato che esegue periodicamente i controlli analitici previsti dalla legge vigente sia presso l'opera di captazione sia presso alcuni punti di utenza della rete di distribuzione, a valle del trattamento di disinfezione; dall'esame dei risultati delle analisi di monitoraggio emerge che l'acqua prelevata dal pozzo è interessata dalla presenza di sostanze antiparassitarie – *Atrazina* e il suo prodotto di degradazione *Desetilatraxina* – sebbene in concentrazioni inferiori ai valori di parametro fissati dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sia come singola sostanza sia come sommatoria, ritenendo, pertanto, l'attività agricola il rischio principale per la risorsa potabile.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale proposta ha evidenziato una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 3) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo acquedottistico denominato "P3" – codice univoco TO-P-10021 – è riconosciuto al Comune di San Giusto Canavese (TO) in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante pozzo, sottoscritto in data 20 gennaio 2004 – n. Repertorio 8934 – e approvato con la determinazione della Provincia di Torino n. 241-111372/2004 del 19 aprile 2004 (portata massima pari a 14,00 l/s, portata media pari a 7,00 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 220.000,00 metri cubi).

Successivamente, con la determinazione n. 263-14085/2013 del 12 aprile 2013, la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità del disciplinare di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Giusto Canavese.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, in data 2 aprile 2015.

Tutto ciò premesso,

## Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

accertato che il pozzo acquedottistico denominato "P3" – codice univoco TO-P-10021, ubicato nel Comune di San Giusto Canavese (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alle fosse Imhoff, ai pozzi neri o disperdenti ed alle cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento delle civili abitazioni – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- la presenza di numerose strutture residenziali, produttive, commerciali e di servizio nonché linee viarie all'interno delle zone di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia;

vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 241-111372/2004 del 19 aprile 2004 con la quale la Provincia di Torino ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante pozzo, sottoscritto in data 20 gennaio 2004 – n. Repertorio 8934 – e con il quale riconosce al Comune di San Giusto Canavese il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo acquedottistico denominato "P3" – codice univoco TO-P-10021 – ubicato nel medesimo Comune (portata massima pari a 14,00 l/s, portata media pari a 7,00 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 220.000,00 metri cubi);

vista la successiva determinazione n. 263-14085/2013 del 12 aprile 2013, con la quale la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità del disciplinare di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Giusto Canavese;

vista la nota, in data 5 novembre 2013 – prot. n. 7033, con la quale il Comune di San Giusto Canavese (TO) ha preso atto della proposta di definizione presentata e con la quale ha ribadito che all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere applicati i divieti e i vincoli stabiliti dalla normativa vigente.

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 13 novembre 2013 – prot. n. 103078;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea – in data 22 novembre 2013 – prot. n. 1186/0107772;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese" n. 41/2015, in data 10 marzo 2015, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 11 marzo 2015 – prot. n. 0000732, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese", di trasmissione degli atti della proposta di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*

#### DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “P3” – codice univoco TO-P-10021, ubicato nel Comune di San Giusto Canavese (TO), è definita come risulta nell'elaborato “*B 01 – Comune di San Giusto Canavese (TO) – Definizione aree di salvaguardia – Regolamento Regionale 15/R – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in classe 3, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Giusto Canavese (TO) – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;

- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alle fosse Imhoff, ai pozzi neri o disperdenti ed alle cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento delle civili abitazioni – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

- per quanto concerne la realizzazione del previsto nuovo casello autostradale “*San Giorgio Canavese*” della A5 – in sede di tavolo tecnico appositamente istituito tra S.M.A.T. S.p.A. e ATIVA (Società di gestione dell'autostrada e stazione appaltante dei lavori del casello) – è stato predisposto e sottoscritto un Piano di Emergenza Operativo con la finalità di risolvere le potenziali interferenze che potrebbero verificarsi sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio; tale Piano Operativo potrà consentire, mediante l'esecuzione di piezometri, un sistematico monitoraggio delle risorse idriche sotterranee in arrivo alla captazione.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Giusto Canavese – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – per la tutela del punto di presa; la Città Metropolitana di Torino dovrà inoltre provvedere ad aggiornare il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo di cui alle determinazioni della Provincia di Torino n. 241-111372/2004 del 19 aprile 2004 e n. 263-14085/2013 del 12 aprile 2013 riportando come portata massima estraibile 17,00 l/s per il pozzo “*P3*” – codice univoco TO-

P-10021, portata utilizzata per il dimensionamento delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di San Giusto Canavese, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
Arch. Graziano Volpe